



Comune di Vaglia

Provincia di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 27/04/2016

Oggetto: DELIBERAZIONE DI CC N. 48 DEL 24/07/2014 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 21:15 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala presso la frazione di Paterno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Pubblica di Prima.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchì nella sua qualità di Il Sindaco

Sono presenti n° **13** componenti ed assenti, sebbene invitati, n° **0**

1	BORCHI LEONARDO	Presente	
2	VANNUCCI SARA	Presente	
3	ROSSI ROBERTO	Presente	
4	GALASSI LORELLA	Presente	
5	NUTINI DANIELE	Presente	
6	HATZIHRISTOU KELLIS ALESSANDRO VASSILI	Presente	
7	PASQUALOTTO GIUSEPPE	Presente	
8	ZIGLIOTTO REBECCA	Presente	
9	CURRADI SABRINA	Presente	
10	GOLINI DONATELLA	Presente	
11	BALDI GABRIELE	Presente	
12	ZACCARO CLAUDIA	Presente	
13	SCURIATTI CLAUDIO	Presente	

Assiste alla seduta il Il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Barni incaricato della redazione del verbale.

Partecipano senza diritto di voto, gli Assessori SANTI CAMILLA, POLIDORI MARIO, IMPALLOMENI RICCARDO, NENCINI LAURA

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i consiglieri Zaccaro, Scuriatti e Pasqualotto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639 e segg.della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che il comma 703 dell'art 1 dellaL. 27/12/2013 stabilisce che la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art.52 del DLgs n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto l'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (finanziaria 2007) che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

Preso atto del differimento al 30/04/2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visto l'art 42 del D.Lgs18/08/2000, n. 267;

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 48 del 24/07/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Preso atto di come la legge di stabilità 2016 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione dell'IMU, rendendo indispensabile l'aggiornamento del regolamento IMU **approvato con delibera di C.C n. 48 del 24/7/2014;**

Tenuto Conto che tali modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato che occorre trasmettere copia del presente atto , per via telematica, a cura dell'ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n.360.

Ritenuto di approvare le modifiche al regolamento IMU;

Preso atto del parere della competente Commissione consiliare, in atti;

Preso atto della illustrazione e discussione avvenuta sul presente e sugli argomenti analoghi, nel verbale in atti;

Visto l'allegato parere favorevole reso in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000

Con votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti che da il seguente risultato

Favorevoli: 8 + Sindaco

Astenuti:1 (Scuriatti)

Contrari: 3 (Golini Baldi e Zaccaro)

Presenti 12 + Sindaco

Votanti 11+ Sindaco

DELIBERA

1. Di modificare il regolamento IMU approvato con delibera di C.C n. 48 del 24/7/2014 come di seguito indicato:

- ART 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO,FINALITA'ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Comma 2) dopo le parole “dal 2014” si aggiunge – “ *e della Legge di stabilità 2016 Legge 28/12/2015 n. 208*”;

Per effetto dell'art.1 comma 13 della L.208/2015 che dispone l'esenzione totale , indipendentemente dalla loro ubicazione , dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli , l'art. 6 viene modificato come di seguito:

- ART 6 BASE IMPONIBILE

Comma 10) viene abrogato il periodo da:”*Per i terreni agricoli,nonché quelli non coltivati,*” fino” *il moltiplicatore è pari a 75*”;

e si aggiunge al comma 11)dopo le parole “ai fini IMU” . Sono altresì esenti i terreni agricoli purchè posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli ;

- ART 7 ALIQUOTE E DETRAZIONI

comma 3) ultimo periodo viene così riformulato: “ *In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre , si applicano gli atti adottati l'anno precedente*” *si sostituisce con il seguente: In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre si applicano gli atti adottati l'anno precedente;*

ART 9 ASSIMILIAZIONI

comma b) si sostituisce con il seguente “ *Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti*

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

si inserisce il comma c) “ *L'unità immobiliare delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari, anche se non residenti”*

Si inserisce

l'art 9 bis: RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO

E' riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- **L'unità immobiliare sia concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli o viceversa);**
- **Il comodante e il comodatario devono risiedere nello stesso Comune;**
- **Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Pertanto il comodante può possedere, al massimo, due fabbricati ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, situati nello stesso comune, di cui uno concesso in comodato e l'altro che deve essere adibito ad abitazione principale.**
- **L'immobile concesso in comodato deve essere adibito ad abitazione principale del comodatario (residenza anagrafica);**
- **Il soggetto passivo (ossia il comodante) deve presentare la dichiarazione IMU con cui attesta il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione;**
- **Non è possibile effettuare due comodati;**
- **Il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate e l'agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto, non avendo alcuna rilevanza scritture private o altre forme dichiarative.**

ART 18 CONTENZIOSO

si aggiunge il comma 2: “*Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore*

non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ai fini della disciplina del reclamo e della mediazione si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992 e s.m.i.”

2. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU nel nuovo testo così come modificato ed integrato con le disposizioni di cui sopra (All. "A");
3. Di dare atto che tali modifiche entrano in vigore il 01/01/2016;
4. Di dare atto per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta comunale propria (IMU);
5. Di trasmettere copia del presente atto , per via telematica, a cura dell'ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n.360.

Con successiva votazione con voti

Favorevoli: 8 + Sindaco

Astenuti: 1 (Scuriatti)

Contrari: 3 (Golini Baldi e Zaccaro)

Presenti 12 + Sindaco

Votanti 11+ Sindaco

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Barni

Il Sindaco
Dott. Leonardo Borchi